



COMUNE DI PINCARA

Provincia di Rovigo

MODALITA DI ACCESSO AL CIMITERO COMUNALE MODIFICA ORARIO DI APERTURA

Il sottoscritto Magon Stefano, Sindaco in carica del Comune di Pincara:

VISTA la Legge 27.12.2006 n. 296 Finanziaria 2007 ed in particolare l'art. 1 c. 587 e 735;

IL SINDACO

VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23 febbraio 2020 del Ministero della Salute di Intesa con il Presidente della Regione Veneto relativa alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 2019;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020;

VISTO il DPCM 11/03/2020 relativo all'adozione di misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-19 sull'intero territorio nazionale;

VISTA l'Ordinanza della Regione Veneto n. 33 del 20 marzo 2020;

VISTO il DPCM 22/03/2020 relativo all'adozione di misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-19 sull'intero territorio nazionale;

VISTE le proprie precedenti Ordinanze Sindacali:

- N. 4 del 14.03.2020 di chiusura del cimitero fino al 25.03.2020;
- N. 5 del 16.03.2020 di chiusura parchi fino al 25.03.2020;
- N. 6 del 25.03.2020 di chiusura del cimitero e dei parchi fino alla data di revoca;
- N. 7 del 27.04.2020 di modalità di apertura al cimitero;

TENUTO CONTO delle indicazioni impartite dal Ministero della Salute;

VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica, al fine di evitare il diffondersi del CODIV-19 sul territorio comunale;

VISTO il DPCM 26/04/2020 efficace dal 04.05.2020 al 17.05.2020;

VISTO l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 42 del 24 aprile 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19, ulteriori disposizioni" che prevede al punto 9): è consentito l'accesso ai cimiteri nel rispetto dell'obbligo di distanziamento di un metro tra le persone e dell'uso di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante;

PRESO ATTO di revocare l'Ordinanza N. 7 del 27.04.2020 e modificare l'orario di accesso al cimitero mantenendo efficaci le modalità di accesso;

CONSIDERATA la necessità di provvedere a un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante fonte di comunicazione rivolte ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presente sul territorio comunale;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, "Istituzione del servizio sanitario nazionale" con particolare riferimento all'art. n. 13 del Capo I del Titolo 1 (Attribuzione dei comuni) e dell'articolo 32, comma 3, (Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria);

VISTI gli art. 50 e 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

Di revocare l'Ordinanza N. 7 del 27.04.2020 e modificare l'orario di accesso al cimitero;

Di consentire l'accesso al cimitero nel rispetto dell'obbligo di distanziamento di un metro tra le persone e dell'uso di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante come previsto dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 42 del 24 aprile 2020;

Di consentire l'accesso al cimitero nei seguenti orari:

- martedì dalle ore 10:00 alle ore 12:30;
- giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:30;
- venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30;
- sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:30;

Di consentire l'accesso al cimitero al massimo 5 persone per volta con la vigilanza del Custode o Protezione Civile.

Di consentire l'accesso ai parchi, ai giardini pubblici con esclusione delle aree attrezzate per il gioco dei bambini che rimarranno chiuse, fermo restando il divieto di ogni forma di assembramento (aspetto quest'ultimo vietato sia in luoghi pubblici che privati) come previsto dal DPCM del 26.04.2020;

La presente ordinanza ha validità dal 04.05.2020 al 17.05.2020;

DISPONE

Che la presente ordinanza:

- Sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune e al cimitero.
- Sia trasmessa all'Ufficio Polizia Locale e alla Stazione Carabinieri.
- sia pubblicata nel sito internet del Comune e che del suo contenuto sia data ampia diffusione, e potrà essere soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico;
-

AVVERTE

Che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della L. 07.08.1990 n. 241 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Veneto nel termine di 60 giorni (L. 06.12.1971 n. 1034) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;

Pincara, 04-05-2020

Il Sindaco

F.to Magon Stefano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) e s.m.i. e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.